

Piano triennale di per la trasparenza amministrativa

2014 - 2016

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 10 novembre 2014 con deliberazione n. 57 del Consiglio Direttivo (organo di indirizzo politico)

Publicato sul sito internet www.ordinefarmacistiroma.it

Processo di adozione del Piano triennale per la trasparenza amministrativa

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma con deliberazione n. 57 del 10/11/2014.

Per la elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all'Amministrazione:

- Direzione degli uffici

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:

- specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale, notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente, sul mattinale RIFday e sul mensile RIF

ORDINE FARMACISTI ROMA

Organizzazione e funzioni.

Gli Obiettivi e gli Intenti.

1.1 Organizzazione e funzioni.

L'Ordine professionale dei Farmacisti di Roma, istituito nel 1946 con D.Lgs.C.P.S. n. 233, è un Ente pubblico non economico, esponente degli interessi della categoria professionale dei farmacisti, è dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale e svolge numerose funzioni nei confronti dei propri iscritti. I compiti del Consiglio Direttivo dell'Ordine sono:

- Compilare e tenere gli Albi e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
- Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti nell'albo;
- Intersorsi se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario e persone o enti, per ragioni di spese, onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale *

L'Ordine, inoltre, svolge anche ulteriori attività istituzionali derivanti da tutti quegli adempimenti di legge conseguenti all'entrata in vigore di norme che nell'applicazione vedono l'Ente coinvolto quale soggetto attivo. Tali ulteriori attività che possono qualificarsi come istituzionali a tutti gli effetti, sono:

- Nomina dei componenti presso la Commissione Universitaria per l'Esame di abilitazione all'esercizio dell'Attività professionale di Farmacista, in ossequio all'art. 3 del D.M. 19/10/2001, n. 445.
- Prova di conoscenza della Lingua Italiana propedeutica all'iscrizione per i Sanitari laureati e abilitati all'Estero (paesi UE ed extra-UE) che siano già in possesso degli altri requisiti per iscriversi agli Albi. La conoscenza della Lingua viene verificata da una Commissione designata dal Consiglio dell'Ordine che esprime un giudizio di idoneità sulla conoscenza della lingua italiana dei candidati.

- L'Ordine, altresì, svolge: ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; dispone la convocazione dell'assemblea; fissa le quote annuali dovute dagli iscritti.

L'Ordine di Roma è l'Ente professionale con maggior numero di iscritti tra tutti gli Ordini dei Farmacisti in Italia, con circa 6mila iscritti.

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 Consiglieri, 3 Revisori dei Conti e 1 supplente, che vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea elettorale in cui partecipano tutti gli iscritti.

All'interno dell'Ordine prestano servizio n. 7 dipendenti di ruolo in servizio, che svolgono numerose funzioni di natura amministrativa di supporto agli Organi istituzionali oltre ad offrire svariati servizi. L'Ordine è aperto al pubblico cinque giorni su sette (dal lun. al ven. 9.00/14.30, mercoledì 9.00/15.30), riceve circa 1000 farmacisti ogni anno, fornendo qualificato supporto, informazioni e servizi. Oltre alle attività previste dalla Legge, l'Ente offre consulenze in materia legale, sanitaria, assicurativa, previdenziale, notarile, fiscale e bancaria, anche mirata per i giovani farmacisti e per gli stranieri. Ogni anno, vengono organizzati corsi E.C.M. di aggiornamento professionale di eccellenza e qualità

* Art. 3 D.lgs. C.P.S. 13.09.1946, n. 233

per tutti gli iscritti all'Ordine, sia residenziali che a distanza, a titolo gratuito. Inoltre, dal 2013 è stata acquisita la qualifica di Provider.

L'Organo di indirizzo politico-amministrativo presta particolare attenzione alle esigenze e alle proposte degli iscritti e i Consiglieri sono disponibili a ricevere i farmacisti per discutere insieme le criticità e le problematiche attuali dell'intera categoria.

1.2 Gli Obiettivi e gli Intenti.

E' intenzione dell'Ordine avvicinare sempre di più gli iscritti al proprio Ente professionale e il cittadino alla categoria, promuovendo ogni attività che possa agevolare tale incontro. L'Ordine, inoltre, ha come obiettivo principale quello di far rivalutare, soprattutto a livello mediatico, l'alto livello di competenza dei farmacisti italiani ed in particolar modo di quelli romani. Riunire la categoria usando l'Ordine come punto nevralgico e di riferimento per tutte le iniziative e le proposte. Coinvolgere gli iscritti nell'attività dell'Ordine.

2. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2.1 INTRODUZIONE

Il concetto di trasparenza.

Che cos'è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il PTTI dell'Ordine dei Farmacisti di Roma.

Elaborazione e adozione del P.T.T.I..

Il Responsabile per la Trasparenza e i suoi compiti.

Gli Organi di indirizzo politico.

Accesso civico.

INTRODUZIONE

Il concetto di trasparenza.

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013*, e ha assunto un ruolo di particolare rilievo con il D.Lgs. 82/2005* e il successivo D.Lgs. 150/2009*).

* D.Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Art. 1 comma 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

*D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.

* D.Lgs. 150/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

* In proposito deve però sottolinearsi che ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, convertito con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125: Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Il decreto 150/2009 nel prevedere l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance*, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, ha individuato il principio di trasparenza quale riferimento portante per la realizzazione degli obiettivi sopradetti, attraverso un sistema di esplicitazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, allo scopo di fare emergere criticità e "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni.

Il D.Lgs. n. 150/09 ha trovato compiutezza nel recente D.Lgs. 33/2013, che organizza e riordina una serie di principi già codificati, introducendone di nuovi.

Il D.Lgs. 33/2013 esplicita anche il significato della trasparenza come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Il dettato normativo ha introdotto inoltre l'istituto dell'accesso civico, che supera i confini sanciti dalla L. 241/1990, prevedendo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

In tale contesto, che rafforza una posizione soggettiva garantita al cittadino, si inserisce il Programma per la trasparenza e l'integrità quale strumento per l'attuazione della disciplina della trasparenza. Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, individuate dalle Linee guida presenti nella Delibera Civit n. 105/2010 e dalla successiva Delibera n. 2/2012, sono state aggiornate dal D.Lgs. 33/2013. La pubblicazione on-line dei dati, infatti, da un lato, consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività, dall'altro, evidenzia l'andamento della performance e il raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle Pubbliche Amministrazioni per finalità di controllo sociale; un profilo dinamico correlato alla performance.

Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie alla partecipazione dei portatori di interesse (stakeholder).

Che cos'è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 atteso il ruolo della trasparenza in sede di prevenzione della corruzione.

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale. Le previsioni di tale norma si pongono in continuità con le delibere CIVIT nn. 105/2010 e 2/2012 e con quanto emerso dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui Programmi triennali dei Ministeri e degli enti pubblici nazionali in cui era stata rilevata la necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.

Nel decreto è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale.

Si richiama, al riguardo, quanto la Commissione ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1., lett. b), in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto *"definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3"*, misure e iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Tra le possibili misure, può essere valutata quella relativa all'individuazione di referenti per la trasparenza all'interno delle varie strutture dell'amministrazione. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti andranno indicate nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. All'interno del Programma devono essere anche previste specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013). Alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Elaborazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'Ordine adotta il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, quale parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse e di concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.

Il Programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi, la legalità dell'azione amministrativa e lo sviluppo della cultura dell'integrità. La proposta di Programma triennale della trasparenza è predisposta dal Responsabile della Trasparenza (figura che coincide con quella del RPC) e aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. Il Programma triennale della trasparenza viene pubblicato nel Portale istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" dopo essere stato approvato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile per la Trasparenza e i suoi compiti.

Il Consiglio dell'Ordine con delibera n. 58 ha nominato l'unico Dirigente di ruolo dell'Ente, la dott.ssa Margherita Scalese, sia Responsabile per la prevenzione della corruzione sia Responsabile per la trasparenza e l'integrità. Il decreto 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della Trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, D.Lgs. n. 33/2013)¹⁰ e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, D.Lgs. n. 33/2013). Peraltro, sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013). Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza. Infatti, ai sensi dell'art. 46, c. 2, questi non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Infatti il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (art. 43, c. 3).

In particolare, il Responsabile della Trasparenza:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
2. controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; qualora ravvisi casi di omessa pubblicazione di atti ed informazioni che l'Amministrazione è tenuta a pubblicare in conformità a specifiche norme di legge, avvia gli adempimenti necessari alla relativa pubblicazione;
3. individua i fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza, dettando le priorità di attuazione;
4. segnala all'Organo di indirizzo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini delle altre forme di responsabilità;
5. definisce ulteriori categorie di informazioni e i documenti da pubblicare, nonché i relativi formati;
6. provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in relazione al Piano anticorruzione;
7. predisporre e adotta – con proprio atto – il programma operativo e dettagliato delle attività connesse all'attuazione annuale del Programma triennale della trasparenza;
8. concorda con gli Uffici i collegamenti tra il Piano Triennale della Trasparenza ed il Piano della Performance.

La quantità degli adempimenti e degli obblighi a carico dell'Ordine per dare totale attuazione alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza rende necessario semplificare, modulare e ridurre gli adempimenti richiesti alla stregua delle seguenti considerazioni: 1) ragioni di economicità: valutazione costi/benefici; 2) caratteristiche strutturali: dimensioni ridotte dell'Ente (7 dipendenti di ruolo in servizio); 3) caratteristiche organizzative: facilità della gestione e del controllo delle aree di rischio in considerazione dell'organizzazione gerarchica degli uffici, della sussistenza di figure dirigenziali (un Direttore) nonché dello stretto rapporto e sinergia con gli Organi elettivi di indirizzo politico e amministrativo nonché di controllo (Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti)

Gli Organi di indirizzo politico.

Presidente

Emilio Croce

Vice- Presidente

Giuseppe Guaglianone

Segretario

Nunzio Giuseppe Nicotra

Tesoriere

Marcello Giuliani

Consiglieri

Maurizio Bisozzi

Gaetano De Ritis

Fernanda Ferrazin

Rossella Fioravanti

Leopoldo Mannucci

Giuseppina Marrapodi

Pietro Motta

Gelsomina Perri

Ennio Ponzi

Emanuela Silvi

Maria Cristina Vergati

Collegio dei Revisori dei Conti

Valeria Anecchiarico

Arturo Cavaliere

Sandro Giuliani

Supplente

Antonella Soave

Accesso Civico e modello di richiesta accesso civico.

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/13, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione attiva del richiedente non deve essere motivata, è, inoltre, gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se, invece, il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo.

Entrando più specificatamente nel merito della nuova fattispecie possono essere messi in evidenza varie differenze con il diritto di accesso "ordinario" e più precisamente se ne caratterizza per l'oggetto, per le modalità e per il destinatario:

- l'oggetto: l'accesso civico si può estrinsecare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, richiamata, per ampi settori, dallo stesso D.Lgs. n. 33/2013;
- la modalità: non necessita di domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, non è quindi sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito;
- il destinatario della domanda: nell'accesso "ordinario" viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell'ufficio che ha formato l'atto o che detiene lo stesso stabilimento), la domanda invece nell'accesso civico deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza.

Si allega modello di richiesta di accesso civico.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o

COGNOME _____

NOME _____

NATA/O _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ VIA _____ N. _____

MAIL _____

TELEFONO _____

CONSIDERATA

l'omessa pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato CHE non risulta pubblicato sul sito

www.ordinefarmacistiroma.it

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

Luogo e data _____

Firma _____